


Domenica, 30 Agosto 2015 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



Arrivo Ve, 28/08/15	Partenza Do, 30/08/15
------------------------	--------------------------

I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3873 del 6 agosto 2015 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno

Prestiti INPDAP €90.000

Like 2,435 people like this. Be the first of your friends. Tassi Esclusivi riservati a dip Statali Pubblici Pensionati. Chiedi



Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-In

Trading Online

Azioni

→ Bonus di
iscrizione

→ Conto Demo
Gratuito

→ **0 Commissioni**

Servizio CFD

Plus500.it **INIZIA ADESSO**

Il tuo capitale è a rischio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2015, proposto da: Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fraternali, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00663/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di *****;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udita per la Amministrazione appellante l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il Ministero dell'interno ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 663/2014 che ha accolto il ricorso del signor ***** per l'annullamento del diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

2. - La sentenza del TAR ha ritenuto il provvedimento impugnato non sufficientemente motivato con

riferimento all'applicazione dell'articolo 17 del dl n. 5/2012 convertito in legge dalla legge n. 35/2012 in materia di lavoro stagionale.

3. - Il Ministero appellante osserva che nel caso di specie il provvedimento in primo grado è stato impugnato per violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, per il mancato ricevimento dell'avviso di procedimento e per difetto di motivazione, perché motivato solo dall'avvio di un procedimento penale nell'ambito del procedimento di emersione e non in connessione con il permesso di lavoro stagionale. Sotto il primo profilo, si fa presente che l'avviso di procedimento è stato regolarmente inoltrato e che la responsabilità per il mancato ricevimento è da attribuire interamente allo straniero, il quale ha omesso di comunicare il cambiamento del suo indirizzo come avrebbe dovuto. Sotto il secondo profilo, il procedimento penale fa riferimento ad indagini di polizia che, successivamente alla conclusione della procedura di emersione, hanno rivelato che è stata presentata falsa documentazione da parte del datore di lavoro e che lo straniero interessato al presente giudizio ha concorso con sue false dichiarazioni. Il provvedimento impugnato è quindi pienamente legittimo in base alla normativa che disciplina la procedura di emersione ex art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 convertito in legge dalla legge n. 109/2009, che prevede la invalidità di procedure di emersione basate su false dichiarazioni e la punibilità di queste ultime. Non si tratta quindi di lavoro stagionale come il TAR ha erroneamente ritenuto.

4. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare dell'Amministrazione con l'ordinanza n. 1170 del 12 marzo 2015, osservando che il provvedimento impugnato in primo grado risulta ad un primo esame adeguatamente motivato contrariamente a quanto ritenuto dal TAR.

5. - L'appellato si è costituito solo successivamente alla soprarichiamata ordinanza in data 16 marzo 2015, depositando memoria di costituzione, con la quale denuncia, in primo luogo, l'azione arbitraria e lesiva dell'Amministrazione, che ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno solo sulla base di una denuncia di polizia, in assenza di condanne e procedimenti penali aperti a suo carico. E' altresì rilevante che il datore di lavoro è deceduto prima ancora che un eventuale procedimento penale a suo carico si avviasse con effetti - in ogni caso - estintivi sul procedimento penale eventualmente avviato. La motivazione del provvedimento al riguardo viola gravemente l'art. 27 cost. sulla presunzione di innocenza come interpretata dalla sentenza n. 78/2005 della Corte costituzionale. Inoltre l'Amministrazione non ha tenuto conto di fatti sopravvenuti rilevanti, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, quale la attuale esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società "****". Non è stato dato alcun rilievo al mancato invio dell'avviso di procedimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, dovuto al fatto che l'Amministrazione non si è curata di verificare il cambio dell'indirizzo di residenza presso l'anagrafe del Comune di Falconara marittima, regolarmente comunicato alla Questura al momento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Non hanno consistenza - né intermini di fatto né in termini di diritto - i due presupposti cui fa riferimento la motivazione del provvedimento impugnato, relativi, rispettivamente, al procedimento penale pendente e alla irreperibilità dello straniero. Deve essere pertanto confermata l'illegittimità del provvedimento stesso già sancita dal TAR sia pure con diversa motivazione.

6. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 20 maggio 2015.

7. - L'appello dell'Amministrazione è fondato.

7.1. - Il dato determinante è costituito dalla circostanza che la procedura di emersione concernente lo straniero - che è presupposto necessario del rilascio del primo permesso di soggiorno - si è svolta in base a documentazione di cui successive indagini di polizia hanno dimostrato la falsità.

7.2. - In base alla normativa di cui all'art. 1-ter, comma 5, della legge n.109/2009 e alla prassi attuativa

convalidata dalla giurisprudenza amministrativa, l'accertamento di tale circostanza in sede di indagini di polizia è sufficiente ad invalidare l'esito della procedura di emersione, anche ove intervenga successivamente alla sua conclusione. Non sono pertanto pertinenti i richiami operati dalla difesa dello straniero appellato all'art. 27 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza n. 78 /2005 della Corte costituzionale, non essendo in questione il procedimento penale ma il solo accertamento di polizia relativo alla non veridicità di dichiarazioni rese alla autorità amministrativa con conseguenti effetti sul procedimento a cui le dichiarazioni si riferiscono.

7.3. – Lo straniero non ha contraddetto e non ha smentito - né nel ricorso in primo grado né nella memoria presentata in appello - le circostanze relative alla invalidità della procedura di emersione sottostante al primo permesso di soggiorno, limitandosi a sollevare questioni procedurali o di principio. Se pertanto l'emersione deve considerarsi irrimediabilmente invalida, è invalido anche il primo permesso di soggiorno e, a maggior ragione, il suo rinnovo deve essere necessariamente negato.

7.4. - Di conseguenza le eccezioni procedurali sollevate per il mancato ricevimento dell'avviso di procedimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 non possono essere accolte, dal momento che devono invece applicarsi le disposizioni di cui all'art. 21-octies della medesima legge, per la quale il provvedimento è comunque legittimo essendo interamente vincolato e non potendo in ogni caso essere diverso.

7.5. – Per le ragioni già dette, il fatto sopravvenuto relativo al contratto di lavoro a tempo indeterminato dello straniero con la società “****” non può essere preso in considerazione in questo giudizio, che si riferisce alla invalidità della precedente procedura di emersione, da cui lo stesso contratto dipende.

7.6. – I fatti sopravvenuti possono tuttavia essere validamente considerati quali presupposti per altre procedure di emersione o altre nuove richieste di permesso di soggiorno ove ne ricorrano i requisiti, non avendo i fatti accertati in questo giudizio ulteriori effetti ostativi oltre a quelli in questa sede già considerati.

8. – L'appello dell'Amministrazione deve essere pertanto accolto e, di conseguenza, deve considerarsi respinto il ricorso proposto in primo grado.

9. – In relazione all'oggetto della controversia e all'alternativo andamento del giudizio, le spese per entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **accoglie** l'appello dell'Amministrazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 6 Agosto 2015



Corsi online RSPP

con tutor formatore. Superi i
test e ricevi l'attestato



News



[Fondo asilo migrazione e integrazione](#)

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

[Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani](#)

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

[Il fallimento di Frontex e delle politiche comunitarie sull'immigrazione](#)

I dati raccolti dall'OIM sottolineano che la rotta del canale di Sicilia è considerata la più pericolosa per i ...

[Leggi tutto »](#)

Flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Prorogato al 31 dicembre il termine per i non stagionali

Il termine per la presentazione delle istanze relative ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non...

[Leggi tutto »](#)

Lavoro e immigrati. Dati e idee per un modello di integrazione sociale

Le migrazioni non sono un fenomeno lineare tra il Paese di origine e il Paese di approdo, come troppo spesso le si ...

[Leggi tutto »](#)

No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)

QUAL È IL
TUO LIVELLO
DI INGLESE?

SCOPRILO
GRATIS.

Wall Street English®

FAI IL TEST
ADESSO

The advertisement features a blue background with white text at the top. Below the text is a grid of blue squares with red checkmarks. In the center, there is a logo for 'Wall Street English' consisting of a red speech bubble and the brand name in a cursive font. At the bottom, there is a red button with white text and a white question mark icon above it.

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)